

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021 n. 1172

Comune di Apricena (FG) - Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio Collettivo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.02.2018.

L'Assessora all'Urbanistica, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, propone quanto segue.

Vista:

- la Legge 16 giugno 1927, n. 1766 che disciplina l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre possedute da Comuni, Università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici;

Visti:

- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della L. n. 1766/1927 e sono stati definiti nel dettaglio gli istituti previsti dalla legge sul riordinamento degli usi civici ed i relativi procedimenti, ed in particolare ai sensi degli artt. 43 e 45 del R.D. n. 332/1928, i Comuni e le Associazioni agrarie sono tenuti alla formazione di Regolamenti disciplinanti l'utilizzo delle terre civiche, in armonia con la normativa di tutela forestale di cui al R.D. n. 3267/1923 e tenendo conto degli usi riconosciuti, del numero di utenti e delle utilità ricavabili da pascoli e boschi;
- il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative in materia di usi civici, già attribuite al Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici, le cui competenze sono state recepite dalla Regione Puglia con L. R. 28 gennaio 1998, n. 7, oggetto di successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 8 della predetta L.R. n. 7/1998, che ha previsto l'approvazione da parte di un collegio di tre funzionari nominati dall'Ufficio demanio e patrimonio del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni, per le concessioni a terzi e per le permutate e l'accertamento delle migliorie per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

Premesso:

- con nota prot. n. 551 del 14.01.2010 il Comune di Apricena (FG) ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 14.01.2009, ad oggetto "*Regolamento per la definitiva sistemazione dei Demani Civici e riordino del Patrimonio Collettivo*", comprensiva dell'allegato Regolamento per la sistemazione dei demani civici in agro di Apricena;
- Il Consiglio Comunale di Apricena con la predetta deliberazione ha avviato la procedura per l'approvazione regionale, previa acquisizione del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico da parte del collegio ex art. 8 L.R. n. 7/1998, del predetto Regolamento per la sistemazione del demanio civico, al fine di dare attuazione alle diverse norme di riferimento per riconoscere i diritti acquisiti sulle terre di uso civico dalla popolazione residente in Apricena, nonché provvedere al riordino del patrimonio collettivo e salvaguardare, mediante eventuali reintegre demaniali, le terre meritevoli di conservazione per ragioni di tutela ambientale e paesaggistica;
- il Regolamento di cui sopra disciplina i procedimenti amministrativi relativi alle affrancazioni dei terreni legittimati, i procedimenti amministrativi da seguire per le alienazioni delle terre civiche previa sdemanializzazione delle terre interessate, con specificazione della normativa di riferimento per l'utilizzo delle somme ricavate dai predetti procedimenti, nonché la determinazione del valore di alienazione delle terre civiche, per il quale è necessario acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998, e relativi abbattimenti;
- con nota prot. n. 4102 del 26.05.2014, il competente Servizio regionale ha chiesto il giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico al collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998, il quale si è

espresso con verbale n. 7 del 18.11.2014, inviato con nota prot. n. 17262 del 05.12.2014 ed acquisito al prot. n. 9579 del 11.12.2014, come di seguito riportato:

“ Vista la valutazione del prezzo di stima proposta dal Perito Demaniale p.a. Claudio Iacubino, peraltro datata;

Accertata che non vi è proporzione fra i dati riportati,

- *rinvia la trattazione della pratica per chiarimenti*

La riduzione del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione.”

- l'Amministrazione comunale di Apricena, al fine di superare le criticità rilevate nel predetto verbale n. 7/2014 dal Collegio ex art. 8 della L.R. n. 7/1998, con nota prot. n. 10747 del 06.06.2017, acquisita in pari data al prot. n. 4116 della Sezione Urbanistica regionale, ha trasmesso la Deliberazione n. 35 del 30.05.2017, ad oggetto *“Regolamento per la definitiva sistemazione dei Demani Civici e riordino del Patrimonio Collettivo. Aggiornamento”*, comprensiva dell'allegato Regolamento, con la quale ha chiesto l'approvazione regionale del predetto Regolamento, previa acquisizione del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico da parte del preposto Collegio regionale.
- detto collegio nominato con provvedimento del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 332 del 06.06.2017 si è espresso con verbale n. 5/2017 del 22.09.2017, trasmesso con nota prot. n. 20453 del 22.09.2017 ed acquisito al prot. n. 6685 del 25.09.2017, come di seguito riportato:

“ omissis ...;

- *per le aree per le quali viene chiesta specifica autorizzazione anche in sanatoria perché hanno mutato la destinazione d'uso, il valore è stato fissato pari a quello di mercato;*
- *per le aree occupate da fabbricati e per le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici (diverse dalle zone agricole), il valore è stato identificato con quello base determinato ai fini IMU per i suoli edificabili;*
- *per le aree per le quali vi è stata la legittimazione dei possessi di tutti gli arbitrari occupatori e comprese nell'inventario regionale, l'affrancazione è pari a venti volte il canone di legittimazione, rivalutato all'attualità e maggiorato degli interessi legali relativi agli ultimi cinque anni. Per l'aggiornamento dei canoni di legittimazione sarà applicato il coefficiente ISTAT;*
- *per le aree civiche già legittimate con provvedimenti emanati antecedentemente e in attuazione della Legge n. 1766/27, il valore è stato determinato facendo riferimento al reddito dominicale (RD) del fondo, parificando l'importo dell'affrancazione a 15 (quindici) volte l'ammontare del RD maggiorato degli interessi legali degli ultimi cinque anni;*
- *per i terreni ad uso civico che non si prevede la reintegra perché attualmente occupate a seguito di concessione o fitto, il valore è stato identificato nel V.A.M. (Valore Agricolo Medio), così come fissato dalla Commissione Provinciale di Foggia;*
- *RITENUTO che i valori stimati, risultano in linea con la volontà del Consiglio Comunale,*
esprime parere favorevole di congruità
in ordine alla determinazione dei valori applicabili sulle aree gravate da uso civico.

Per i terreni che non si prevede l'alienazione, il Valore Agricolo Medio dovrà essere aggiornato a mezzo coefficiente ISTAT.

Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione.”

- con nota prot. n. 8912 del 07.12.2017, il competente Servizio regionale ha rappresentato all'Amministrazione comunale di Apricena le criticità rilevate nel Regolamento allegato alla suddetta Deliberazione di C.C. n. 35/2017, al fine di adeguare e modificare il Regolamento al parere espresso dal Collegio ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998, come di seguito riportato:

“- si fa riferimento, negli articoli 2, 3 e 5, ai contenuti dell'inventario regionale; a tal proposito si chiarisce che l'iter amministrativo previsto dalla legge regionale n. 7/98, comma 1 dell'art. 5, non è stato completato in quanto gli atti che compongono l'inventario regionale non sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, pertanto, non si sono prodotti i conseguenti effetti giuridici, né risulta applicabile

il comma 2 dell'art. 54 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14 nella parte in cui dispone che "...sono legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione riportate nell'inventario regionale dei beni di uso civico, ad avvenuto deposito degli elaborati d'inventario regionale presso le Segreterie comunali e pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi Comuni";

- con riguardo all'"art. 3.1 - Alienazioni", concernente il procedimento amministrativo di alienazione delle terre civiche, occorre richiamare la preventiva autorizzazione regionale necessaria alla sdemanializzazione ed alla successiva alienazione."

- con nota prot. n. 4070 del 02.03.2018, acquisita al prot. n. 1940 del 06.03.2018 della Sezione Urbanistica, il Comune di Apricena ha riscontrato la suddetta nota regionale prot. n. 8912/2017 ed ha trasmesso il "Regolamento per la definitiva sistemazione dei Demani Civici e riordino del Patrimonio Collettivo" in forma di testo coordinato e sostitutivo di quello allegato alla sopracitata deliberazione di C.C. n. 35/2017 e con successivo messaggio di posta elettronica certificata del 12.03.2018, acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica al prot. n. 2228 del 13.03.2018, ha trasmesso la deliberazione di C.C. n. 17 del 22.02.2018, ad oggetto "Regolamento per la definitiva sistemazione dei Demani Civici e riordino del Patrimonio Collettivo - Adeguamento alle prescrizioni regionali", con la quale ha approvato l'anzidetto Regolamento.
- con verbale n. 2/2018 del 17.01.2018 inviato con nota prot. n. 8544 del 12.04.2018, acquisito al prot. n. 3507 del 12.04.2018 della Sezione Urbanistica regionale, il collegio ex art 8 della L.R. n. 7/1998 ha rettificato il precedente verbale n. 5/2017 per un refuso dati, le cui risultanze sono state riportate nel citato verbale n. 2/2018 come di seguito riportato:

" omissis ...;

- *per le aree per le quali viene chiesta specifica autorizzazione anche in sanatoria perché hanno mutato la destinazione d'uso, il valore è stato fissato pari a quello di mercato;*
- *per le aree occupate da fabbricati e per le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici (diverse dalle zone agricole), il valore è stato identificato con quello base determinato ai fini IMU per i suoli edificabili;*
- *per le aree per le quali vi è stata la legittimazione dei possessi di tutti gli arbitrari occupatori e comprese nell'inventario regionale, l'affrancazione è pari a venti volte il canone di legittimazione, rivalutato all'attualità e maggiorato degli interessi legali relativi agli ultimi cinque anni. Per l'aggiornamento dei canoni di legittimazione sarà applicato il coefficiente ISTAT;*
- *per le aree civiche già legittimate con provvedimenti emanati antecedentemente e in attuazione della Legge n. 1766/27, il valore è stato determinato facendo riferimento al reddito dominicale (RD) del fondo, parificando l'importo dell'affrancazione a 15 (quindici) volte l'ammontare del RD maggiorato degli interessi legali degli ultimi cinque anni;*
- *per i terreni ad uso civico che non si prevede la reintegra perché attualmente occupate a seguito di concessione o fitto, il valore è stato identificato nel V.A.M. (Valore Agricolo Medio), così come fissato dalla Commissione Provinciale di Foggia;*
- *RITENUTO che i valori stimati, risultano in linea con la volontà del Consiglio Comunale,*
esprime parere favorevole di congruità

in ordine alla determinazione dei valori applicabili sulle aree gravate da uso civico.

Per i terreni che non si prevede la reintegra, il Valore Agricolo Medio dovrà essere aggiornato a mezzo coefficiente ISTAT.

Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione".

Ritenuto che:

- dall'esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 17/2018 risulta che lo stesso, per le motivazioni di seguito riportate, necessita di prescrizioni nei seguenti punti:
 - in ordine al primo periodo dell' "art. 3.3.3 - Alienazione di terreni per l'utilizzabilità edilizia" del Regolamento, che così recita: "Per le aree occupate da fabbricati con relative pertinenze scoperte e per le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici (diverse dalle zone agricole), ai sensi dell'art. 2 della LR 19 del 28/06/2007, si deve tener conto dell'incremento di valore derivante dall'utilizzabilità edilizia

del terreno.”, nonché in ordine all’ *“art. 3.3 - Alienazione terreni concessi in fitto”*, al fine di tener conto delle costruzioni o trasformazioni edilizie effettuate in aree agricole, ma con destinazioni d’uso differenti da quello agrario, risulta necessario prescrivere che per la determinazione del valore delle aree oggetto di alienazione, si dovrà, a prescindere dalla tipizzazione urbanistica delle aree, tener conto degli aumenti di valore derivanti dall’utilizzo o trasformazione del terreno a fini diversi da quello agricolo, compresi anche impianti di energie rinnovabili o attività estrattive; in tali casi l’aumento di valore sarà determinato in base ai correnti valori di mercato delle rispettive tipologie”;

- in ordine all’ *“art. 3.1.3 – Abbattimento sul prezzo di alienazione”*, ed all’ *“art. 3.3.1 – Abbattimento sul prezzo di alienazione”*, laddove si fa riferimento alle misure di abbattimento dei prezzi unitari di alienazione in funzione di specifici requisiti elencati nel medesimo articolo ed in particolare si prevede che tali abbattimenti sono tra loro cumulabili, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 7/1998, occorre prescrivere che la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi disporre che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area. Ciò in quanto, interpretando il sopra richiamato comma 3 alla lettera, nel senso di poter applicare riduzioni non inferiori ad un terzo del valore venale dell’area, si porrebbe ad applicazioni incoerenti con la normativa di settore con riduzioni che potrebbero anche azzerare il prezzo di alienazione. Conclusione, questa, in aperto contrasto con l’esigenza, a più riprese richiamata dalla normativa vigente, che venga corrisposto un giusto ristoro in valore economico alla collettività per la sottrazione di terre civiche.

Ritenuto, altresì, che:

- dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 17/2018, risulta che lo stesso, per le motivazioni di seguito riportate, va emendato nei seguenti punti:
 - all’art. *“3.1.1 – Accertamento del diritto”* il primo ed il secondo periodo così recitano:
“L’accertamento del diritto all’acquisto da parte dell’occupatore, si esplica con riscontro dei requisiti di cui all’art. 9 della legge n. 1766/1927, e consistono nel verificare se:
 - *Il fondo è stato oggetto di sostanziali e permanenti migliorie;*
 - *La zona occupata non interrompe la continuità dei restanti terreni demaniali;*
 - *L’occupazione duri almeno da 10 (dieci) anni.*

I requisiti di cui sopra non trovano applicazione nel caso di aree inserite nelle zone urbanistiche suscettibili di edificazione programmata, intese nella loro globalità (area edificabile, area di interesse generale, aree per attività produttive, ed altro).”.

Poiché con il sopra riportato periodo si dispone una deroga alla legge fondamentale sugli usi civici, deroga non consentita in quanto non può un regolamento comunale derogare alla legge che è fonte sovraordinata, detto secondo periodo non può essere approvato e va soppresso;

Dato atto che:

- le operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, sono delegate ai comuni ai sensi dell’art. 2, comma 2-quater, della L.R. n. 7/1998, nonché ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. n. 14/2004;
- l’approvazione regionale del Regolamento in oggetto si riferisce esclusivamente alla parte relativa alle alienazioni, essendo le operazioni di affrancazione dei canoni delegate ai comuni ai sensi dei sopra citati art. 2 della L.R. n. 7/1998 ed art. 54 della L.R. n. 14/2004;

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Vista la Legge Regionale n. 7/1998;

RITENUTO CHE, alla luce delle risultanze istruttorie di cui sopra, tenuto conto del *“parere favorevole di congruità”* espresso dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, in base alla richiesta

dell'Amministrazione Comunale di Apricena, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le prescrizioni e soppressioni sopra enunciate, del "Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio Collettivo", adottato con la deliberazione di C.C. n. 17/2018, fermo restando che i proventi derivanti dalla gestione restano vincolati e potranno essere utilizzati dal Comune per la valorizzazione del demanio civico o per la realizzazione di opere permanenti nell'interesse della popolazione, dietro espressa autorizzazione da parte della competente Sezione regionale.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
2. **DI APPROVARE** il "Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio Collettivo" approvato dal Comune di Apricena con deliberazione di C.C. n. 17 del 22.02.2018, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
 - in ordine all'"art. 3.3.3 - Alienazione di terreni per l'utilizzabilità edilizia", nonché all' "art. 3.3 - Alienazione terreni concessi in fitto", per la determinazione del valore delle aree oggetto di alienazione, si dovrà, a prescindere dalla tipizzazione urbanistica delle aree, tener conto degli aumenti di valore derivanti dall'utilizzo o trasformazione del terreno a fini diversi da quello agricolo, compresi anche impianti di energie rinnovabili o attività estrattive; in tali casi l'aumento di valore sarà determinato in base ai correnti valori di mercato delle rispettive tipologie;
 - in ordine all'"art. 3.1.3 - Abbattimento sul prezzo di alienazione", ed all'"art. 3.3.1 - Abbattimento sul prezzo di alienazione", per la determinazione delle riduzioni del prezzo di stima, la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell'area.
3. **DI NON APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, le parti del "Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio Collettivo", che dovranno intendersi pertanto soppresse, come di seguito riportato:
 - in ordine all' "Art. 3.1.1 - Accertamento del diritto" il secondo periodo: "I requisiti di cui sopra non trovano applicazione nel caso di aree inserite nelle zone urbanistiche suscettibili di edificazione programmata, intese nella loro globalità (area edificabile, area di interesse generale, aree per attività produttive, ed altro)";

4. **DI DISPORRE** che le somme che saranno introitate dalla gestione delle terre civiche restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino la valorizzazione del residuo demanio civico, ai sensi dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 7/1998, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, ai sensi dall'art. 24 della legge n. 1766/1927, dietro espressa autorizzazione da parte della competente Sezione regionale;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Apricena (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Usi Civici

(Arch. Giuseppe D'ARIENZO)

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Giovanna LABATE)

Il Dirigente della Sezione

(Dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

***Il Direttore del Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana"
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)***

***L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)***

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
2. **DI APPROVARE** il *"Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio Collettivo"* approvato dal Comune di Apricena con deliberazione di C.C. n. 17 del 22.02.2018, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
 - in ordine all'"*art. 3.3.3 - Alienazione di terreni per l'utilizzabilità edilizia*", nonché all' "*art. 3.3 - Alienazione terreni concessi in fitto*", per la determinazione del valore delle aree oggetto di alienazione, si dovrà, a prescindere dalla tipizzazione urbanistica delle aree, tener conto degli aumenti di valore derivanti dall'utilizzo o trasformazione del terreno a fini diversi da quello agricolo, compresi anche impianti di energie rinnovabili o attività estrattive; in tali casi l'aumento di valore sarà determinato in base ai correnti valori di mercato delle rispettive tipologie;
 - in ordine all'"*art. 3.1.3 – Abbattimento sul prezzo di alienazione*", ed all'"*art. 3.3.1 – Abbattimento sul prezzo di alienazione*", per la determinazione delle riduzioni del prezzo di stima, la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell'area.
3. **DI NON APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, le parti del *"Regolamento per la definitiva sistemazione dei demani civici e riordino del Patrimonio Collettivo"*, che dovranno intendersi pertanto soppresse, come di seguito riportato:
 - in ordine all' "*Art. 3.1.1 - Accertamento del diritto*" il secondo periodo: "*I requisiti di cui sopra non trovano applicazione nel caso di aree inserite nelle zone urbanistiche suscettibili di edificazione programmata, intese nella loro globalità (area edificabile, area di interesse generale, aree per attività produttive, ed altro)*";
4. **DI DISPORRE** che le somme che saranno introitate dalla gestione delle terre civiche restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino la valorizzazione del residuo demanio civico, ai sensi dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 7/1998, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, ai sensi dall'art. 24 della legge n. 1766/1927, dietro espressa autorizzazione da parte della competente Sezione regionale;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Apricena (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE